JRE 50
OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA
COLLANA A CURA DI **PAOLO LORO**
REPERTORI
ebook in formato pdf

demanio patrimonio beni pubblici

GIUDIZIO in materia demaniale

aspetti processuali e giudiziali della gestione del demanio e del patrimonio pubblico

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

isbn 978-88-97916-73-4
professionisti
pubblica amministrazione
EXEO edizioni

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO REPERTORI
demanio, patrimonio e beni pubblici JRE 50

GIUDIZIO in materia demaniale

aspetti processuali e giudiziali della gestione del demanio e del patrimonio pubblico

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

ISBN: 978-88-97916-73-4
professionisti
pubblica amministrazione
EXEO edizioni

fax: 049 9710328 –email: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') sugli aspetti processuali e giudiziali della gestione del demanio e del patrimonio pubblico, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2013 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: luglio 2013 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf – dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-73-4 - codice: JRE50 – nic: 126 - prezzo: € 100,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).

professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it www.territorio.it www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

n°1 GIUDIZIO

n°2 ACCESSO AGLI ATTI

n°3 ACQUIESCENZA

n°4 ANNULLAMENTO

n°5 ANNULLAMENTO --> ATTI PLURIMI

n°6 ANNULLAMENTO --> ATTO PRESUPPOSTO

n°7 ANNULLAMENTO --> DINIEGO ISTANZA DI RIQUALIFICAZIONE

n°8 ANNULLAMENTO --> EFFETTI

n°9 ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> CONFORMATIVO

n°10 ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> POTERI SOGGETTI A TERMINE

n°11 ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> REITERAZIONE DINIEGO ANNULLATO

n°12 ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> RETROATTIVITÀ

n°13 ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> RIPRISTINATORIO

n°14 ANNULLAMENTO --> EFFETTI --> VIZI FORMALI

n°15 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO

n°16 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

n°17 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> IN CASO DI CONTESTAZIONE DI COMPORTAMENTO OMISSIVO

n°18 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA

n°19 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°20 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> MOTIVI DI GRAVAME

n°21 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> RILEVANZA DELLA OMESSA IMPUGNAZIONE

n°22 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> NON SUSSISTE --> RILEVANZA DELLA OMESSA IMPUGNAZIONE --> POTERI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

n°23 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> PRESCRIZIONE

n°24 ANNULLAMENTO --> PREGIUDIZIALITÀ DELL'ANNULLAMENTO --> RISPETTO A SUCCESSIVA TUTELA RESTITUTORIA O RISARCITORIA --> SUSSISTE

n°25 ANNULLAMENTO --> PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

n°26 ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA

n°27 ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA --> AMMISSIONE --> GARA A DUE PARTECIPANTI

n°28 ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA --> ESCLUSIONE

n°29 ANNULLAMENTO --> PROCEDURA DI GARA --> INDIZIONE

n°30 ANNULLAMENTO --> REGOLAMENTI

n°31 ANNULLAMENTO --> RINNOVO ATTO ANNULLATO

n°32 ASTENSIONE E RICUSAZIONE

n°33 ATTI AMMINISTRATIVI, INTERPRETAZIONE

n°34 ATTI PROCESSUALI

n°35 ATTI PROCESSUALI --> DEPOSITO TARDIVO

n°36 ATTI PROCESSUALI --> DEPOSITO TARDIVO --> ERRORE SCUSABILE

n°37 ATTI PROCESSUALI --> DOVERE DI SINTETICITÀ

n°38 ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°39 ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI --> FORMULE DI STILE

n°40 ATTI PROCESSUALI --> ELEMENTI --> SOTTOSCRIZIONE

n°41 ATTI PROCESSUALI --> MEMORIE

n°42 AZIONI REALI

n°43 AZIONI REALI --> AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ

n°44 AZIONI REALI --> AZIONI POSSESSORIE

n°45 AZIONI REALI --> REGOLAMENTO DI CONFINI

n°46 CERTIFICAZIONE URBANISTICA

n°47 COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

n°48 CONDIZIONI DELL'AZIONE

n°49 CONSULENZE TECNICHE

n°50 COSTITUZIONALITÀ

n°51 COSTITUZIONALITÀ --> DELEGA LEGISLATIVA

n°52 COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ

n°53 COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> DISTINZIONE ABROGAZIONE/DICHIARAZIONE INCOSTITUZIONALITÀ

n°54 COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

n°55 COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO

n°56 COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ

n°57 COSTITUZIONALITÀ --> EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ --> SUL PROVVEDIMENTO --> ILLEGITTIMITÀ --> RILEVABILITÀ D'UFFICIO

n°58 COSTITUZIONALITÀ --> LEGGE-PROVVEDIMENTO

n°59 COSTITUZIONALITÀ --> QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°60 COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE

n°61 COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> ACQUIESCENZA

n°62 COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> CONTENUTO

n°63 COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

n°64 COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> DECRETI LEGGE

n°65 COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> DEPOSITO

n°66 COSTITUZIONALITÀ --> RICORSO IN VIA PRINCIPALE --> MODIFICHE LEGISLATIVE SOPRAVVENUTE

n°67 COSTITUZIONALITÀ --> SENTENZE DI RIGETTO

n°68 COSTITUZIONALITÀ --> TERMINI

n°69 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

n°70 DECISIONE

n°71 DECISIONE --> CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE

n°72 DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE

n°73 DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> RESTITUTIO IN INTEGRUM

n°74 DECISIONE --> CONDANNA AL FACERE --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> SUCCESSIVI ACCORDI

n°75 DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO (ART. 34 C.P.A.)

n°76 DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO (ART. 34 C.P.A.) --> STATUIZIONE SULLA PROPRIETÀ

n°77 DECISIONE --> CONDANNA AL RISARCIMENTO (ART. 35 D.LGS. 80/1988)

n°78 DECISIONE --> CONDANNA CONDIZIONALE

n°79 DECISIONE --> CONDANNA GENERICA

n°80 DECISIONE --> CONTENUTO PRECETTIVO

n°81 DECISIONE --> CORRISPONDENZA CHIESTO-PRONUNCIATO

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°82 DECISIONE --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE SENTENZA

n°83 DECISIONE --> ESECUTIVITÀ

n°84 DECISIONE --> ESECUTIVITÀ --> SOSPENSIONE

n°85 DECISIONE --> FONDATEZZA DELL'ISTANZA

n°86 DECISIONE --> OMESSA PRONUNCIA

n°87 DECISIONE --> POTERI DEL GIUDICE

n°88 DECISIONE --> RETTIFICAZIONE

n°89 DECISIONE --> SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA

n°90 DECRETO INGIUNTIVO

n°91 DECRETO INGIUNTIVO --> NOTIFICAZIONE

n°92 DIFESA IN GIUDIZIO

n°93 DOMANDA --> AZIONI INCOMPATIBILI IN UNICO RICORSO

n°94 DOMANDA --> DI ACCERTAMENTO

n°95 DOMANDA --> DI CONDANNA

n°96 DOMANDA --> DOMANDA RICONVENZIONALE

n°97 DOMANDA --> INTERPRETAZIONE

n°98 DOMANDA --> PETITUM E CAUSA PETENDI

n°99 DOMANDA --> RISARCITORIA

n°100 DOMANDA --> RISARCITORIA --> ACCOGLIMENTO DOMANDA CAUTELARE

n°101 DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA

n°102 DOMANDA --> RISARCITORIA --> ART. 30 CPA --> RETROATTIVITÀ

n°103 DOMANDA --> RISARCITORIA --> BENE INDIVISO

n°104 DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI

n°105 DOMANDA --> RISARCITORIA --> LEGITTIMATI ATTIVI --> LIVELLARIO

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°106 DOMANDA --> RISARCITORIA --> PROPOSIZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO

n°107 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RAPPORTO CON INDENNIZZO

n°108 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

n°109 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO

n°110 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

n°111 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI

n°112 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990

n°113 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE

n°114 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> CONDIZIONI --> ATTO DI CESSIONE --> ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

n°115 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> MANCATO ACCORDO

n°116 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

n°117 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI/DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE --> RESTITUZIONE

n°118 DOMANDA --> RISARCITORIA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> USUCAPIONE

n°119 DOMANDA --> RISARCITORIA / DEMOLITORIA

n°120 DOMANDA --> RIVALUTAZIONE, INTERESSI MORATORI E COMPENSATIVI

n°121 DURATA DEL PROCESSO

n°122 DURATA DEL PROCESSO --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

n°123 DURATA DEL PROCESSO --> CTU

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°124 DURATA DEL PROCESSO --> DANNO MORALE

n°125 DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE

n°126 DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> DERIVANTE DA CAMBIO DEL CRITERIO LEGALE INDENNITARIO E RISARCITORIO

n°127 DURATA DEL PROCESSO --> DANNO PATRIMONIALE --> SPESE DEL GIUDIZIO

n°128 DURATA DEL PROCESSO --> INDENNIZZO, NATURA

n°129 DURATA DEL PROCESSO --> INDENNIZZO, QUANTIFICAZIONE

n°130 DURATA DEL PROCESSO --> QUANDO SI VERIFICA

n°131 DURATA DEL PROCESSO --> RELATIVITÀ

n°132 DURATA DEL PROCESSO --> RINVII

n°133 ECCEZIONI

n°134 ECCEZIONI --> ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

n°135 ECCEZIONI --> USUCAPIONE

n°136 FORO

n°137 GIUDICATO

n°138 GIUDICATO --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO

n°139 GIUDICATO --> DEDOTTO E DEDUCIBILE

n°140 GIUDICATO --> GIUDICATO ESTERNO

n°141 GIUDICATO --> GIUDICATO INTERNO

n°142 GIUDICATO --> GIUDICATO PENALE

n°143 GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA COMPETENZA

n°144 GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

n°145 GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> CASISTICA

n°146 GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> EFFICACIA ESTERNA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°147 GIUDICATO --> GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE --> GIUDICE DI MERITO

n°148 GIUDICATO --> IRRETRATTABILITÀ

n°149 GIUDICATO --> LIMITI OGGETTIVI

n°150 GIUDICATO --> LIMITI SOGGETTIVI

n°151 GIUDICATO --> LIMITI SOGGETTIVI --> EVIDENZA PUBBLICA

n°152 GIUDICATO --> OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

n°153 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA

n°154 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASSISTENZA FORZA PUBBLICA

n°155 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE

n°156 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE --> RAPPORTO CON IL COMMISSARIO AD ACTA

n°157 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> ASTREINTE --> TUTELA RISARCITORIA

n°158 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA --> ACCERTAMENTO DEL DRITTO ALLA CONSEGNA DEL BENE PUBBLICO

n°159 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> CASISTICA --> ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI CONCESSIONE DEMANIALE

n°160 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> COMMISSARIO AD ACTA

n°161 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

n°162 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> POTERI DEL GIUDICE

n°163 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE SOSTITUITA

n°164 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> PROCEDURA

n°165 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RAPPORTO CON L'AZIONE DI NULLITÀ

n°166 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

n°167 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DA ELUSIONE DEL GIUDICATO

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°168 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

n°169 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> SOGGETTO PASSIVO

n°170 GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> SOPRAVVENIENZE

n°171 GIUDICATO --> PRESUPPOSTI

n°172 GIUDICATO --> RIGETTO DELLA DOMANDA

n°173 GIUDICATO --> SUL RISARCIMENTO DANNI

n°174 GIUDICATO --> SUL RISARCIMENTO DANNI --> INTERESSI

n°175 GIURISDIZIONE E COMPETENZA

n°176 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCERTAMENTO INCIDENTALE DI DIRITTI SOGGETTIVI

n°177 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCESSO

n°178 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI E CLAUSOLE RINUNZIATIVE

n°179 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI PRIVATISTICI

n°180 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO

n°181 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTO --> ACCORDI SOSTITUTIVI DI CONCESSIONE DEMANIALE

n°182 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI TRA ENTI

n°183 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ACCORDI TRANSATTIVI

n°184 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI

n°185 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI --> PRELAZIONE

n°186 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ALLUVIONE

n°187 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ANTICHE REGOLE

n°188 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ARBITRATO

n°189 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A.

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°190 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. G) C.P.A.

n°191 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 35 D.LGS. 80/1998

n°192 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C.

n°193 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C. --> DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ

n°194 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 5 C.P.C. --> MOMENTO DELLA DOMANDA

n°195 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI NULLI

n°196 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI PARITETICI

n°197 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTI VINCOLATI

n°198 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA

n°199 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA --> CONTRATTO PRELIMINARE

n°200 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AUTORIZZAZIONE AL PASSO CARRAIO

n°201 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AUTOTUTELA

n°202 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI DI NUNCIAZIONE

n°203 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE

n°204 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE --> GIUDICE AMMINISTRATIVO

n°205 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> AZIONI POSSESSORIE/DI RIVENDICAZIONE --> GIUDICE ORDINARIO

n°206 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI CONFISCATI

n°207 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI PATRIMONIALI

n°208 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI PATRIMONIALI --> BENI OSPEDALIERI E SANITARI

n°209 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> BENI PATRIMONIALI --> CONTROVERSIE TRA ENTI SULLA TITOLARITÀ

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°210 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CARENZA DI POTERE

n°211 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CERTIFICAZIONE URBANISTICA

n°212 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COMPETENZA PER VALORE

n°213 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

n°214 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI

n°215 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONCESSIONE CIMITERIALE

n°216 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE

n°217 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONTROVERSIE CONCESSIONARIO-TERZI

n°218 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONTROVERSIE PATRIMONIALI

n°219 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONVENZIONE --> CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

n°220 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONVENZIONE --> INADEMPIMENTO

n°221 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO

n°222 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE AMMINISTRATIVO

n°223 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE ORDINARIO

n°224 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> PROCEDURA DI GARA

n°225 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> PROCEDURA DI GARA --> SORTE DEL CONTRATTO

n°226 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> RECUPERO DEL BENE ALLA SCADENZA

n°227 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> REVOCA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°228 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> SUBCONCESSIONE

n°229 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONFLITTO

n°230 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONTRATTI CON LA P.A.

n°231 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA

n°232 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

n°233 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CORTE DEI CONTI

n°234 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> COSAP E TOSAP

n°235 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO AMBIENTALE

n°236 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA ANNULLAMENTO DEL VINCOLO

n°237 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA BENI PUBBLICI IN CUSTODIA

n°238 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA INTECLUSIONE

n°239 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA RITARDO

n°240 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DANNO DA RITARDO --> NELLA RIPIANIFICAZIONE URBANISTICA

n°241 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE

n°242 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE --> CONFINE DEMANIO MARITTIMO PROPRIETÀ PRIVATE

n°243 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE --> INSERIMENTO ELENCO ART. 58 D.L. 112/2008

n°244 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI COMPETENZA --> PROCESSO CIVILE --> RIASSUNZIONE

n°245 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE

n°246 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> DIFETTO ASSOLUTO

n°247 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> ECCEZIONE

n°248 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DIFETTO DI GIURISDIZIONE --> RILEVABILITÀ

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

D'UFFICIO

n°249 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI

n°250 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI --> OPZIONE

n°251 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DISMISSIONI E CARTOLARIZZAZIONI --> PRELAZIONE DEI PRIVATI

n°252 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

n°253 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE

n°254 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO

n°255 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO --> DISAPPLICAZIONE ATTI ILLEGITTIMI

n°256 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> ESERCIZIO DEL POTERE

n°257 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> MERITO RISERVATO ALLA PA

n°258 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> PARTECIPAZIONE DELLA PA AL GIUDIZIO

n°259 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> RUOLO DELL'ART. 23-BIS L. TAR

n°260 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> SOGGETTI PRIVATI

n°261 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA

n°262 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> DOMANDA RISARCITORIA SEPARATA E SUCCESSIVA

n°263 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> OMESSO/RITARDATO ESERCIZIO DEL POTERE

n°264 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE AMMINISTRATIVO, IN GENERALE --> TUTELA RISARCITORIA E DEMOLITORIA --> RIFIUTO DELLA TUTELA RISARCITORIA AUTONOMA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°265 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE

n°266 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> COGNIZIONE SULL'ATTO AMMINISTRATIVO

n°267 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE ORDINARIO, IN GENERALE --> RISARCIMENTO DEL DANNO

n°268 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIUDICE TRIBUTARIO

n°269 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE

n°270 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE --> DOMANDA ED ECCEZIONI

n°271 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> GIURISDIZIONE, INDIVIDUAZIONE --> PETITUM SOSTANZIALE

n°272 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMMISSIONE IN POSSESSO

n°273 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI ELETTRICI

n°274 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPIANTI PUBBLICITARI

n°275 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI

n°276 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INCOMPETENZA, ECCEZIONE

n°277 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> LEGA NAVALE ITALIANA

n°278 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> LOCAZIONE

n°279 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> MATERIE E BLOCCHI DI MATERIE --> MATERIA URBANISTICA

n°280 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ABUSIVA

n°281 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO

n°282 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO --> CONTESTAZIONE DELLA CONTESTUALE TOSAP

n°283 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZA DI SGOMBERO --> CONTESTAZIONE DELLA DEMANIALITÀ

n°284 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°285 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OTTEMPERANZA

n°286 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PERPETUATIO IURISDICTIONIS

n°287 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI --> RECUPERO ONERI ASSEGNATARI

n°288 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> PRELAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI

n°289 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REGOLAMENTO

n°290 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> REQUISIZIONE --> SCADENZA DEI TERMINI

n°291 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RETROCESSIONE

n°292 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RETROCESSIONE --> DIRITTO DI PRELAZIONE

n°293 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIACQUISTO ART. 63 LEGGE 448/1998

n°294 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIFIUTI

n°295 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA

n°296 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA --> ART. 16 BIS L. 11/2005

n°297 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> RIVALSA --> RITENUTE

n°298 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI

n°299 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> ART. 22 BIS L. 689/1981

n°300 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> CAVE E MINIERE

n°301 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> IMPIANTI PUBBLICITARI

n°302 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SANZIONI --> OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

n°303 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SDEMANIALIZZAZIONE

n°304 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

n°305 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> ALLACCIAMENTO

n°306 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> AUTORITÀ D'AMBITO

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°307 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> CONTROVERSIE PATRIMONIALI

n°308 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> DECADENZA CONVENZIONE

n°309 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> ORDINANZE DI NON POTABILITÀ

n°310 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

n°311 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> RICONSEGNA BENI

n°312 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> TARIFFE

n°313 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SEZIONI DISTACCATE

n°314 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE

n°315 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SFRATTO

n°316 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SILENZIO

n°317 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE

n°318 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> CLASSIFICAZIONE DI STRADE

n°319 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> CORRISPETTIVI DI AREE DI SERVIZIO

n°320 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> DISSUASORI DI SOSTA

n°321 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> STRADE --> SERVITÙ DI USO PUBBLICO

n°322 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TELECOMUNICAZIONI

n°323 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TIA

n°324 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TRAP

n°325 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TRASFERIMENTO DEL BENE ESPROPRIATO

n°326 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TRASFERIMENTO DI BENI TRA ENTI PUBBLICI

n°327 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°328 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> AUTOTUTELA DEMANIALE

n°329 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> CHIUSURA POZZI

n°330 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> CONCESSIONE DEMANIO IDRICO

n°331 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DETERMINAZIONE CANONE

n°332 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DIRETTA INCIDENZA REGIME ACQUE

n°333 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DIRITTI DI PESCA

n°334 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DISMISSIONE BENI DEMANIO IDRICO

n°335 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> DOMANDE RISARCITORIE

n°336 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> FASCIA DI RISPETTO IDRICA

n°337 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> INQUINAMENTO ACQUE

n°338 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ACCERTAMENTO PROPRIETÀ

n°339 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> CANONI DEMANIALI

n°340 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> CAVE E ACQUE TERMALI

n°341 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> IN GENERALE

n°342 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> INTERFERENZA CON CORPI IDRICI

n°343 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> LAGHI (DEMANIO MARITTIMO)

n°344 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> OPERE IDRAULICHE, AFFIDAMENTO

n°345 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> ORDINE SOSPENSIONE LAVORI

n°346 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> PIANO TUTELA ACQUE

n°347 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> RETE FOGNARIA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°348 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> RIMOZIONE RIFIUTI

n°349 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

n°350 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> IPOTESI ESCLUSE --> STRADE VICINALI

n°351 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE

n°352 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> OPERE IDRAULICHE --> TITOLO EDILIZIO

n°353 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

n°354 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SCARICHI

n°355 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

n°356 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SILENZIO RIFIUTO

n°357 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> TITOLO EDILIZIO

n°358 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> V.I.A.

n°359 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> USI CIVICI

n°360 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> USUCAPIONE

n°361 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

n°362 GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ZTL

n°363 IMPUGNAZIONE --> ACCORDO DI PROGRAMMA

n°364 IMPUGNAZIONE --> ACQUISIZIONE OPERE NON AMOVIBILI

n°365 IMPUGNAZIONE --> ATTI IMPUGNATI, IDENTIFICAZIONE

n°366 IMPUGNAZIONE --> ATTI NON ESECUTORI

n°367 IMPUGNAZIONE --> AUTOTUTELA POSSESSORIA

n°368 IMPUGNAZIONE --> BONIFICA SITI INQUINATI

n°369 IMPUGNAZIONE --> CARTELLA ESATTORIALE

n°370 IMPUGNAZIONE --> CLASSAMENTO CATASTALE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°371 IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90

n°372 IMPUGNAZIONE --> COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

n°373 IMPUGNAZIONE --> CONCESSIONI DEMANIALI

n°374 IMPUGNAZIONE --> CONFERENZA DI SERVIZI

n°375 IMPUGNAZIONE --> CONTRATTO

n°376 IMPUGNAZIONE --> CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

n°377 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO

n°378 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> ATTI REGOLAMENTARI E GENERALI

n°379 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> CONCESSIONE DEMANIALE

n°380 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> DISATTIVAZIONE IMPIANTI RADIOTELEVISIVI

n°381 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DEL PIANO CAVE

n°382 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> IMPUGNAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

n°383 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> INDIVIDUAZIONE

n°384 IMPUGNAZIONE --> CONTROINTERESSATO/COINTERESSATO --> USI CIVICI

n°385 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO

n°386 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> APPELLO INCIDENTALE

n°387 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA

n°388 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO

n°389 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> ANNULLAMENTO CON RINVIO

n°390 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO AMMINISTRATIVO --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°391 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> PROCESSO TRIBUTARIO

n°392 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> SPECIFICITÀ DEI MOTIVI

n°393 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TERMINE

n°394 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM

n°395 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA DECIDENDUM --> RIMESSIONE ADUNANZA PLENARIA

n°396 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> THEMA PROBANDUM

n°397 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> APPELLO --> TRATTAZIONE ORALE

n°398 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE

n°399 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO

n°400 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ACCERTAMENTO DI FATTO --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE

n°401 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ARGOMENTAZIONI AD ABUNDANTIAM

n°402 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC

n°403 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> MOTIVI DI GIURISDIZIONE

n°404 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> NULLITÀ DI PROCEDIMENTO O SENTENZA

n°405 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIOLAZIONE DI LEGGE

n°406 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ART. 360 CPC --> VIZIO DI MOTIVAZIONE

n°407 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> AUTOSUFFICIENZA

n°408 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CATTIVO USO PRUDENTE APPREZZAMENTO

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°409 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTESTAZIONI ALLA CONSULENZA TECNICA

n°410 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, INTERPRETAZIONE

n°411 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRATTI, NULLITÀ

n°412 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTROLLO SULLA CONGRUITÀ E LOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

n°413 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CONTRORICORSO

n°414 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

n°415 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> CORREZIONE ERRORI MATERIALI

n°416 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DECISIONI CONSIGLIO DI STATO

n°417 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> DIFETTO DI CONTRADDITTORIO, VIZIO

n°418 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> INTERPRETAZIONE DOMANDA GIUDIZIALE

n°419 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MANCATA AMMISSIONE 261 C.P.C.

n°420 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MEMORIE

n°421 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> MOTIVI NUOVI

n°422 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> OMESSA DENUNCIA RAGIONI DECISIONE

n°423 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> ONERE DELLA PROVA, VIOLAZIONE NORME

n°424 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> PROCURA

n°425 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE -->

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

REVOCAZIONE

n°426 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> CONTENUTO

n°427 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> DEPOSITO

n°428 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> INCIDENTALE

n°429 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA

n°430 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RICORSO --> NOTIFICA --> PERFEZIONAMENTO

n°431 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, CON

n°432 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> RINVIO, SENZA

n°433 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI

n°434 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> SENTENZE TSAP

n°435 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> TERMINI

n°436 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> THEMA DECIDENDUM

n°437 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> CORTE DI CASSAZIONE --> VIOLAZIONE DI CIRCOLARI, IRRILEVANZA

n°438 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO

n°439 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> GIUDIZIO DI RINVIO --> RESPONSABILITÀ CIVILE

n°440 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> NOTIFICA

n°441 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> COMPETENZA

n°442 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO -->

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

CONCESSIONE DEMANIALE

n°443 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> OPPOSIZIONE DI TERZO --> LEGITTIMAZIONE

n°444 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> POTERI DEL GIUDICE --> REFORMATIO IN PEIUS

n°445 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE

n°446 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ALTERNATIVITÀ RISPETTO ALL'APPELLO

n°447 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> CONTRARIETÀ A GIUDICATO

n°448 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> ERRORE REVOCATORIO

n°449 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> FALSITÀ DELLA PROVA

n°450 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> REVOCAZIONE --> SCOPERTA DOCUMENTALE

n°451 IMPUGNAZIONE --> DECISIONE GIUDIZIALE --> TERMINE

n°452 IMPUGNAZIONE --> EFFETTI SUL PROCEDIMENTO

n°453 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ

n°454 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI

n°455 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> CONCESSIONE DEMANIALE

n°456 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI SOPRAVVENUTI --> V.I.A.

n°457 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

n°458 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE

n°459 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°460 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI

n°461 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONFERMA DELL'ATTO IMPUGNATO

n°462 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> CONVALIDA

n°463 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> DECADENZA DEL VINCOLO

n°464 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE IL BENE DELLA VITA

n°465 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> IN CASO DI ATTI RIPETIBILI

n°466 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> INGIUNZIONE DI SGOMBERO

n°467 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA

n°468 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PERSISTENZA DELL'INTERESSE RISARCITORIO

n°469 IMPUGNAZIONE --> IMPROCEDIBILITÀ --> SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE --> PIANIFICAZIONE DEMANIALE

n°470 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ

n°471 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI COLLEGIALI

n°472 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI

n°473 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI CONFERMATIVI --> DISTINZIONE CON LA CONFERMA IMPUGNABILE

n°474 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

n°475 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> ATTI SOPRASSESSORI

n°476 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI ENDOPROCEDIMENTALI --> CASISTICA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°477 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI POLITICI E DI INDIRIZZO

n°478 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> ATTI RITIRATI

n°479 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> CLAUSOLA DI STILE

n°480 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> MANCATA NOTIFICA

n°481 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI

n°482 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> EVIDENZA PUBBLICA

n°483 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> OMESSA IMPUGNAZIONE ATTI PRESUPPOSTI --> NOZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO

n°484 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI

n°485 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> ISTITUZIONE DELL'ENTE CONCEDENTE

n°486 IMPUGNAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ --> PROVVEDIMENTI INOPPUGNABILI --> SDEMANIALIZZAZIONE

n°487 IMPUGNAZIONE --> MONETIZZAZIONE

n°488 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI

n°489 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ASSORBIMENTO

n°490 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> GENERICITÀ

n°491 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> INDICAZIONE PER RELATIONEM

n°492 IMPUGNAZIONE --> MOTIVI --> ORDINE DI TRATTAZIONE

n°493 IMPUGNAZIONE --> NOTIFICAZIONE

n°494 IMPUGNAZIONE --> PIANO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

n°495 IMPUGNAZIONE --> PIANO DEL TRAFFICO

n°496 IMPUGNAZIONE --> PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI

n°497 IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA

n°498 IMPUGNAZIONE --> PROCEDURE DI GARA --> BANDI DI GARA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°499 IMPUGNAZIONE --> PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI

n°500 IMPUGNAZIONE --> PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE, IN GENERALE

n°501 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO GERARCHICO

n°502 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO

n°503 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ATTI NON DEFINITIVI, INAMMISSIBILITÀ

n°504 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> ESECUZIONE

n°505 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ

n°506 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> SOTTOSCRIZIONE

n°507 IMPUGNAZIONE --> RICORSI AMMINISTRATIVI --> RICORSO STRAORDINARIO --> TRASPOSIZIONE

n°508 IMPUGNAZIONE --> RIMESSIONE IN PRISTINO

n°509 IMPUGNAZIONE --> RISERVA DI IMPUGNAZIONE

n°510 IMPUGNAZIONE --> SANZIONI AMMINISTRATIVE

n°511 IMPUGNAZIONE --> SILENZIO SIGNIFICATIVO

n°512 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE

n°513 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> COMPROPRIETARI

n°514 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA

n°515 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ACCORDO DI PROGRAMMA

n°516 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI

n°517 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> COMUNICATI WEB

n°518 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONCESSIONE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

SUOLO PUBBLICO

n°519 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELL'ADOZIONE

n°520 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> IRRILEVANZA DELLA PARTECIPAZIONE

n°521 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> NOTIFICA

n°522 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI

n°523 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> N.T.A.

n°524 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PEEP

n°525 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ASI

n°526 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI

n°527 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO DI RECUPERO

n°528 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO

n°529 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE

n°530 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIANO REGOLATORE --> VINCOLO ESPROPRIATIVO

n°531 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANI URBANISTICI --> PIP

n°532 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANIFICAZIONE ACUSTICA

n°533 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI

n°534 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°535 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DA CONIUGE O PARENTE

n°536 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> CONOSCENZA ACQUISITA DAL DIFENSORE

n°537 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DA PARTE DELLA P.A.

n°538 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> DEPOSITO DEI DOCUMENTI

n°539 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ELEMENTI ESSENZIALI

n°540 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ESISTENZA E LESIVITÀ DELL'ATTO

n°541 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> FORMULAZIONE OSSERVAZIONI E RICHIESTE

n°542 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MENZIONE IN ALTRO ATTO

n°543 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MOTIVAZIONE

n°544 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA

n°545 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> PROVA RIGOROSA --> ONERE

n°546 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

n°547 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE

n°548 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --> OPERE STRATEGICHE

n°549 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --> PERIZIA DI VARIANTE

n°550 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°551 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> COMUNICAZIONE ART. 17 DPR 327/2001

n°552 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICA UTILITÀ --> DEPOSITO ART. 10 L 865/71

n°553 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI

n°554 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICAZIONE IN ALBI --> AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO

n°555 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PUBBLICITÀ PLURIMA

n°556 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> REGOLAMENTI

n°557 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> SILENZIO RIFIUTO

n°558 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> TARIFFE DEI SERVIZI MARITTIMI

n°559 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

n°560 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> ESECUTORE DELL'OPERA RICHIESTA

n°561 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI

n°562 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> PROPRIETARI EFFETTIVI --> EREDI

n°563 IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> RIMESSIONE IN TERMINI

n°564 IMPUGNAZIONE --> TRASFERIMENTO BENI ALLE USL

n°565 INDEBITO ARRICCHIMENTO

n°566 INTERESSE AD AGIRE

n°567 INTERESSE AD AGIRE --> ACCORDO DI PROGRAMMA

n°568 INTERESSE AD AGIRE --> ALIENAZIONE DI BENI PUBBLICI

n°569 INTERESSE AD AGIRE --> ASSEGNAZIONE DI BENI PUBBLICI

n°570 INTERESSE AD AGIRE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

n°571 INTERESSE AD AGIRE --> CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°572 INTERESSE AD AGIRE --> EVIDENZA PUBBLICA

n°573 INTERESSE AD AGIRE --> INTERESSE STRUMENTALE

n°574 INTERESSE AD AGIRE --> OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

n°575 INTERESSE AD AGIRE --> PROGRAMMA DISMISSIONE CAVA

n°576 INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI

n°577 INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI --> INATTACCABILITÀ DI ALMENO UNA

n°578 INTERESSE AD AGIRE --> RATIONES DECIDENDI --> OMESSA IMPUGNAZIONE DI TUTTE

n°579 INTERESSE AD AGIRE --> RETROCESSIONE

n°580 INTERESSE AD AGIRE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

n°581 INTERESSE AD AGIRE --> TARIFFE

n°582 INTERESSE LEGITTIMO, TUTELA

n°583 INTERRUZIONE

n°584 INTERVENTO

n°585 INTERVENTO --> CONCESSIONE DEMANIALE

n°586 INTERVENTO --> IMPUGNAZIONE DELIBERE ORGANI SOCIALI

n°587 IURA NOVIT CURIA

n°588 JUS SUPERVENIENS

n°589 LEGITTIMAZIONE ATTIVA

n°590 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ABUSIVA OCCUPAZIONE DEMANIO MARITTIMO

n°591 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI

n°592 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> AZIONI SUPPLETTIVE IN LUOGO DELLA P.A.

n°593 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> CARTOLARIZZAZIONI

n°594 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> CONCESSIONE DEMANIALE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°595 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> DETERMINAZIONE TARIFFE AUTOSTRADALI

n°596 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> EVIDENZA PUBBLICA

n°597 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> FASCE DI RISPETTO

n°598 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> GIUSTO PROCEDIMENTO

n°599 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI

n°600 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> IMPUGNAZIONE DECISIONE

n°601 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> ONERE DELLA PROVA

n°602 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

n°603 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> TRASFERIMENTO COATTIVO TRATTI STRADALI

n°604 LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> TUTELA DELL'AMBIENTE

n°605 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AGENZIE FISCALI

n°606 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ALLOGGI DI SERVIZIO

n°607 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CLASSIFICAZIONE STRADE

n°608 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> CONFERENZA DI SERVIZI

n°609 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DANNO DA ANIMALI

n°610 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DEMANIO MARITTIMO

n°611 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> DEMANIO MARITTIMO

n°612 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ECCEZIONE DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE

n°613 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> IN GENERALE

n°614 LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

n°615 LITISCONSORZIO

n°616 LITISCONSORZIO --> CONIUGI

n°617 LITISCONSORZIO --> SOCIETÀ/SOCI

n°618 LITISPENDENZA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°619 MISURE CAUTELARI

n°620 MISURE CAUTELARI --> NUOVO ESERCIZIO DEL POTERE

n°621 MISURE CAUTELARI --> ORDINANZA CAUTELARE PROPULSIVA

n°622 MOTIVI AGGIUNTI

n°623 MUTATIO/EMENDATIO LIBELLI

n°624 OPPOSIZIONE R.D. 639/1910

n°625 OVERRULING

n°626 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

n°627 PRECLUSIONI

n°628 PROCURA AD AGIRE

n°629 PROVE

n°630 PROVE --> C.T.U.

n°631 PROVE --> COMPORTAMENTO PROCESSUALE

n°632 PROVE --> DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

n°633 PROVE --> DOCUMENTAZIONE

n°634 PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> PRODUZIONE

n°635 PROVE --> DOCUMENTAZIONE --> PROVENIENTE DALLA P.A.

n°636 PROVE --> ESIBIZIONE --> RICHIESTA D'INFORMAZIONI ALLA PA

n°637 PROVE --> FATTI AMMESSI

n°638 PROVE --> INTAVOLAZIONE

n°639 PROVE --> MANCATA CONTESTAZIONE DEDUZIONI AVVERSE

n°640 PROVE --> ONERE DELLA PROVA

n°641 PROVE --> ONERE DELLA PROVA --> FATTO NEGATIVO

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°642 PROVE --> PROVE FORMATE IN ALTRO PROCESSO

n°643 PROVE --> PRUDENTE APPREZZAMENTO

n°644 PROVE --> RISULTANZE CATASTALI

n°645 PROVE --> TESTIMONIANZA

n°646 PROVE --> TESTIMONIANZA --> INCAPACITÀ

n°647 PROVE --> VALUTAZIONE

n°648 PROVE --> VERIFICAZIONE

n°649 RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

n°650 RETROCESSIONE --> POTERI DEL GIUDICE

n°651 RICORSO COLLETTIVO

n°652 RICORSO CUMULATIVO

n°653 RICORSO INCIDENTALE

n°654 RICORSO INCIDENTALE --> ORDINE DI TRATTAZIONE

n°655 RINVIO DELL'UDIENZA

n°656 RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO --> ORDINANZA DI RIMESSIONE --> CONTENUTO

n°657 RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO --> OSSERVAZIONI DELLE PARTI

n°658 RISARCIMENTO DEL DANNO

n°659 RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO ALLA SALUTE

n°660 RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO AMBIENTALE

n°661 RISARCIMENTO DEL DANNO --> FUNZIONE

n°662 RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE

n°663 RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> CRITERI ESTIMATIVI

n°664 RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> LIQUIDAZIONE EQUITATIVA

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°665 RISARCIMENTO DEL DANNO --> POTERI DEL GIUDICE --> PERSONALIZZAZIONE

n°666 RISARCIMENTO DEL DANNO --> TSAP

n°667 RIUNIONE

n°668 SILENZIO RIFIUTO

n°669 SILENZIO RIFIUTO --> AMMISSIBILITÀ RICORSO

n°670 SILENZIO RIFIUTO --> COMMISSARIO AD ACTA

n°671 SILENZIO RIFIUTO --> FINALITÀ

n°672 SILENZIO RIFIUTO --> IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

n°673 SILENZIO RIFIUTO --> INDENNITÀ

n°674 SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI ACCERTAMENTO DEMANIALITÀ

n°675 SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI AUTOTUTELA DEMANIALE

n°676 SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI MANTENIMENTO DI OPERE DEMANIALI

n°677 SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA DI PIANIFICAZIONE

n°678 SILENZIO RIFIUTO --> ISTANZA MANIFESTAMENTE INFONDATA

n°679 SILENZIO RIFIUTO --> LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

n°680 SILENZIO RIFIUTO --> MOTIVI AGGIUNTI

n°681 SILENZIO RIFIUTO --> POTERI DEL GIUDICE

n°682 SILENZIO RIFIUTO --> POTERI DELL AMMINISTRAZIONE

n°683 SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI

n°684 SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE

n°685 SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> DIFFIDA

n°686 SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> OBBLIGO DI PROVVEDERE

n°687 SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> POSSIBILITÀ DI PROVVEDERE

n°688 SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> SCADENZA TERMINE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°689 SILENZIO RIFIUTO --> PRESUPPOSTI --> SILENZIO NON SIGNIFICATIVO

n°690 SILENZIO RIFIUTO --> RISARCIMENTO DEL DANNO

n°691 SILENZIO RIFIUTO --> SOLLECITAZIONE

n°692 SILENZIO RIFIUTO --> TERMINE ANNUALE

n°693 SILENZIO RIFIUTO --> THEMA DECIDENDUM

n°694 SILENZIO RIFIUTO --> VALUTAZIONE D'INCIDENZA --> REGIONI E PROVINCE --> SICILIA

n°695 SOSPENSIONE

n°696 SOSPENSIONE --> PREGIUDIZIALITÀ

n°697 SPESE E DANNI PROCESSUALI

n°698 SUCCESSIONE

n°699 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI

n°700 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> AMBITO APPLICATIVO - PROFILI GENERALI

n°701 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> AZIONE RISARCITORIA

n°702 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> BASE NORMATIVA

n°703 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> CONCESSIONE DEMANIALE, INAPPLICABILITÀ

n°704 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> CONTENUTO DELLA CONTROVERSIA

n°705 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> CONTRATTI PUBBLICI

n°706 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> DISMISSIONE PATRIMONIO PUBBLICO

n°707 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCETTO LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO

n°708 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCETTO LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO --> ERRORE SCUSABILE

n°709 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> FINALITÀ

n°710 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

n°711 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> MOTIVI AGGIUNTI

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°712 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> RETROCESSIONE

n°713 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> SERVIZI PUBBLICI

n°714 TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> SILENZIO-RIFIUTO

n°715 TRASLATIO IUDICII --> MUTATIO LIBELLI

n°716 TUTELA CAUTELARE

n°717 ULTRAPETIZIONE

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

n°1 **GIUDIZIO**

TAR CALABRIA, SEZIONE II CATANZARO n.205 del 03/03/2009 - Relatore: Pierina Biancofiore - Presidente: Vincenzo Fiorentino

Sintesi:
In tema di ricorso giurisdizionale, esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento sattisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente.

Estratto: «Anche l'aspetto della censura secondo cui non sarebbe stato necessario neppure il nulla osta paesaggistico ambientale perché la costruzione è antecedente alla previsione normativa, non merita accoglimento. Come osservato nelle sentenze sopra citate non "può sostenersi che all'epoca in cui il condono è stato richiesto e cioè nel 1995 non trovassero applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42 del 2004 recante il Codice per i beni culturali, atteso che, come noto, esso non è altro che la riproposizione di norme già esistenti all'epoca di presentazione dell'istanza di condono edilizio ed esattamente della L. 29 giugno 1939, n. 1497 sulle bellezze naturali.Per giurisprudenza costante la determinazione del silenzio assenso sul condono per decorso dei 24 mesi dalla data dell'istanza, è invocabile non sempre bensì solo quando le opere risultino eseguite in aree non sottoposte ad alcun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 della L. n. 47 del 1985, sia paesaggistico ambientale (TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 aprile 2003, n. 1660).E comunque tranciante sull'argomento è l'Adunanza Plenaria n. 20 del 22 luglio 1999 che ha affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto. Ciò in quanto tale valutazione corrisponde all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente."(in particolare sul punto: TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 3 maggio 2006, n. 458).6. In conseguenza della reiezione della domanda principale decade anche la domanda volta ad ottenere una sentenza costitutiva che sostituisca l'atto di concessione edilizia in sanatoria ex art. 2932 c.c., domanda peraltro inammissibile dinanzi al giudice amministrativo, come già sostenuto dal TAR in altre analoghe circostanze: " Rileva, invero, il Collegio che, per giurisprudenza consolidata (cfr. ex multis, C.d.S., sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1280; C.d.S., sez. V, 2 febbraio 1996, n. 118), esula dai poteri attribuiti al giudice amministrativo adito in sede di giurisdizione di legittimità quello di sostituirsi all'Amministrazione al fine di adottare il provvedimento sattisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente." (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 24 aprile 2006, n. 417). Va altresì precisato che l'Alto Consesso ammette tale sostituzione del giudice all'amministrazione esclusivamente nei casi di giurisdizione di merito, come nelle due sentenze precisato, mentre nel caso in esame si è in presenza di una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva ex art. 34 del D.Lgs. n.80 del 1998.»

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.25190 del 17/11/2010 - Relatore: Diana Caminiti - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi:
Mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario.

Estratto: «Inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, secondo quanto eccepito dal Comune resistente, è invece il ricorso per motivi aggiunti, in quanto la disposizione oggetto di gravame non è entrata nel merito dell'esame della nuova istanza di accertamento in conformità presentata da parte ricorrente, ma si è limitata a dichiararne l'improcedibilità - e non si presenta pertanto, al contrario di quanto dedotto da parte ricorrente come nuovo atto di diniego - non avendo parte ricorrente con tale istanza allegato nuovi elementi di fatto o normativi, idonei a comportare una nuova istruttoria, ai sensi della delibera di G.C. n. 2987 del 4 agosto 2003.Il gravato provvedimento pertanto, in quanto non fondato su una nuova istruttoria, si presenta quale atto meramente confermativo del precedente atto di diniego, con quello che ne consegue sul piano dell'ammissibilità del gravame avverso il medesimo.Ed invero per costante giurisprudenza "mentre l'atto di conferma è autonomamente impugnabile, in quanto da un lato presuppone un completo riesame della fattispecie e dall'altro si sostituisce, pur avendo identico dispositivo, all'atto confermato, l'atto meramente confermativo si limita a richiamare il precedente provvedimento e non ha perciò alcuna valenza costitutiva, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto avverso di esso e non avverso il provvedimento originario" (ex multis Consiglio Stato , sez. IV, 10 dicembre 2009 , n. 7732).Peraltro, a prescindere da tale assorbente rilievo, inammissibili sono i motivi di ricorso, essendo gli stessi calibrati sulla considerazione dell'atto gravato come atto a contenuto provvedimentale, laddove lo stesso, in quanto relativo ad una declaratoria di improcedibilità della nuova istanza di accertamento in conformità e non emesso a seguito di autonoma istruttoria, non assume contenuto provvedimentale.Ed invero essendo detto atto basato sull'unico assunto della non suscettibilità di riesame della nuova istanza di accertamento in conformità, in quanto non basata su nuovi elementi di fatto o normativi, l'unico profilo di cui il ricorrente avrebbe potuto dolersi, non avendo tra l'altro impugnato la richiamata delibera della G.C. n. 2897 del 4 agosto del 2003, era la circostanza che il Comune non avesse provveduto all'esame dell'istanza di sanatoria reiterata nonostante l'allegazione da parte sua di nuovi elementi di fatto o normativi.Tale assunto, sebbene genericamente dedotto in rubrica , non è stato formulato nei motivi di ricorso e risulta inoltre smentito dagli atti, atteso che la perizia asseverata, allegata alla nuova istanza di accertamento in conformità, non contiene alcun elemento di novità in grado di portare al superamento del precedente diniego, in quanto nella stessa si evidenzia solamente quanto già dedotto in sede di osservazioni ex art. 10 bis legge n. 241/90, ovvero che oggetto dell'istanza è la rifazione di un comodo agricolo (capanno) già presente all'interno della summenzionata proprietà, mentre le perizie giurate prodotte in allegato al ricorso per motivi aggiunti e alla memoria difensiva depositata in data 6 settembre 2010 - e peraltro non ritenute sufficienti in questa sede a dimostrare la

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

legittimità della preesistenza e la conformità, quanto a volume e sagoma, delle nuove opere con la preesistenza - non sono state prodotte in allegato alla nuova istanza di accertamento in conformità ma redatte successivamente, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente.Alla stregua di tali rilievi, il ricorso per motivi aggiunti avverso la disposizione prot. 510 del 16 febbrario 2009, di declaratoria d'improcedibilità della nuova istanza di accertamento in conformità, va dichiarato inammissibile.»

n°2 **ACCESSO AGLI ATTI**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4261 del 26/07/2012 - Relatore: Fulvio Rocco - Presidente: Anna Leoni

Sintesi:
Anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo.

Estratto: «4.3. Il Collegio, per parte propria, rimarca innanzitutto che la sentenza resa in primo grado di per sé non reca alcun profilo di ultrapetizione, posto che – come è ben noto – l'accesso alla documentazione amministrativa è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva, e il relativo giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell'atto amministrativo recante il diniego all'accesso (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011 n. 117).In tal senso, infatti, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, cod. proc. amm.): il che - pertanto - implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (cfr. ibidem).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3329 del 06/06/2012 - Relatore: Rosanna De Nictolis - Presidente: Carmine Volpe

Sintesi:
E' legittima la richiesta di accesso motivata da un interesse puntuale, come la tutela dell'area di cui il richiedente è concessionario a fronte dell'inquinamento derivante da scarichi fognari.

Sintesi:
In ipotesi di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 195/2005, l'accesso all'informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse.

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Estratto: «8. L'appello è parzialmente fondato.8.1. La richiesta di accesso è stata motivata da un interesse puntuale, la tutela dell'area di cui la società è concessionaria a fronte dell'inquinamento derivante dagli scarichi del Rio Carbonara.8.2. Trattandosi, poi, di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 195/2005, l'accesso all'informazione ambientale deve essere consentito a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba necessariamente dichiarare il proprio interesse.8.3. Avuto riguardo ai documenti richiesti con l'istanza di accesso, il Collegio rileva che si tratta di documentazione specifica, anche se non indicata con gli estremi di data e protocollo (elementi che non sono nella disponibilità del richiedente), e di documentazione che plausibilmente deve esistere ed essere detenuta dai destinatari della richiesta di accesso, ossia il Comune di Genova, quale ente locale competente in materia di scarichi nelle acque, e Mediterranea delle acque s.p.a. quale soggetto gestore dello scarico e del depuratore.8.4. Né la richiesta di accesso implica un controllo generalizzato sull'operato di una pubblica amministrazione o di un gestore di servizio pubblico, atteso che i documenti richiesti servono a verificare il corretto funzionamento dello scarico e dell'impianto che dovrebbe trasmettere i rifiuti al depuratore, allo scopo di acclarare se l'inquinamento verificatosi nell'area di pertinenza del richiedente l'accesso sia o meno frutto di malfunzionamento o mala gestione dell'impianto.»

TAR LAZIO, SEZIONE III TER ROMA n.6077 del 08/07/2011 - Relatore: Donatella Scala - Presidente: Giuseppe Daniele

Sintesi:
Il giudizio amministrativo in materia di accesso ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, pertanto la P.A. può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti.

Sintesi:
Il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 25, co. 6, legge n. 241/1990, sostituendosi all'amministrazione e ordinando un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti, anche tenendo conto delle deduzioni dell'Amministrazione, ancorché questa non si sia pronunciata espressamente nel procedimento, ovvero, può negarlo, anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo.

Estratto: «2.2. Osserva il Collegio che, in materia di accesso, il relativo giudizio amministrativo, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro l'atto di diniego o avverso il silenzio-diniego formatosi sulla relativa istanza e il relativo ricorso deve essere esperito nel termine perentorio di 30 giorni, nella sostanza ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo. Con la conseguenza che, anche nel caso di impugnativa del silenzio-diniego sull'accesso, quale quella ora in esame, l'Amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all'interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti.Pertanto, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 25, co. 6, legge n. 241/1990, sostituendosi all'amministrazione e ordinando un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti, anche tenendo conto delle deduzioni dell'Amministrazione, ancorché questa

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

non si sia pronunciata espressamente nel procedimento, ovvero, può negarlo, anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo.Occorre, ancora, considerare che l'art. 22 della legge 241 del 1990, nel recare la nozione di documento amministrativo, individua ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, "detenuti" da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. Tanto precisato, ritiene il Collegio che l'istanza di accesso, pure nell'ampiezza con cui la medesima è stata formulata, erroneamente è stata indirizzata anche all'intimato Dicastero che, in relazione alla competenze allo stesso riferibili, non ha alcun dovere di ostensione, non detenendo gli atti richiesti.E' corretto quanto eccepito sul punto dall'Avvocatura Generale dello Stato, risultando il Ministero estraneo ai rapporti instaurati tra l'Anas, gestore della rete autostradale, e Autostrade per l'Italia, cui le convenzioni stipulate conferiscono gli obblighi inerenti l'esercizio delle infrastrutture concesse. Del resto è pacifico che il Ministero intimato, con nota del 1/02/2011, ha invitato l'Anas, nella qualità di gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale, giusta convenzione sottoscritta in data 19.12.2002, a provvedere in merito all'istanza di cui si tratta, competendo a quest'ultimo il compito di vigilare e controllare i soggetti concessionari e di verificare che i servizi resi da questi ultimi si svolgano nel rispetto delle convenzioni.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.686 del 12/05/2011 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Mauro Pedron

Sintesi:
La consegna della documentazione richiesta fa divenire improcedibile il ricorso per l'esercizio del diritto d'accesso.

Estratto: «4. Per ottenere l'accesso a tale documentazione la Provincia ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 116 cpa con atto notificato il 29 ottobre 2010 e depositato il 9 novembre 2010. In seguito sono stati presentati motivi aggiunti. La Regione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. 5. All'udienza del 4 maggio 2011 la Provincia ha comunicato che medio tempore la Regione aveva integralmente consegnato copia di quanto richiesto con l'istanza di accesso. Peraltro la Provincia insiste per la condanna alle spese.»

Sintesi:
Il soggetto che intenda accedere agli atti di una procedura di selezione del concessionario per un area demaniale marittima deve notificare il ricorso ad almeno uno dei concorrenti le cui domande di partecipazione sono oggetto, tra gli altri documenti, della domanda di accesso.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati.Ai sensi dell'art. 116 c.p.a., infatti, il ricorso in tema di accesso va notificato oltre che all'amministrazione agli eventuali controinteressati. Controinteressati agevolmente indivuabili, nel caso di specie, negli altri concorrenti alla procedura de quo, le cui domande di partecipazione sono oggetto, tra gli altri documenti, della domanda di accesso.Il Codice ha così recepito un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema appunto di

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, i soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso sono controinteressati all'eventuale rimozione del diniego di accesso e, pertanto, anche ad essi deve essere notificato il ricorso proposto contro l'Amministrazione per ottenere l'esibizione degli atti invano richiesti.La figura dei "controinteressati" ha, peraltro, trovato espresso formale riconoscimento normativo con le modifiche apportate all'art. 22 della legge n. 241/90 dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in virtù delle quali i controinteressati sono identificati con "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".Nel caso di specie - come già ricordato - il ricorrente chiede l'accesso alla documentazione afferente alle domande presentate dai soggetti che si sono collocati utilmente nella graduatoria di interesse, documentazione con riguardo alla quale non può escludersi in via di principio la sussistenza di un profilo di riservatezza (si pensi, ad es,. ad elaborati progettuali).. Il ricorso andava, quindi, notificato quanto meno ad uno dei detti controinteressati, peraltro elencati nella istanza di accesso agli atti prodotta dallo stesso ricorrente.Non essendo ciò avvenuto, il Collegio conclude per l'inammissibilità del proposto ricorso (cfr., tra le altre, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 luglio 2010 , n. 23194; C.d.S., Sez. V, 20 maggio 2008, n. 2384; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2010, n. 1662; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 2294; Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 1078).»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.693 del 09/05/2011 - Relatore: Anna Corrado - Presidente: Giuseppe Romeo

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.30595 del 11/08/2010 - Relatore: Pietro Morabito - Presidente: Linda Sandulli

Sintesi:
Ai fini dell'accesso, non rileva la disciplina sostanziale (pubblicistica o privatistica) dei documenti cui si intende accedere e neppure se, nel caso di controversia, sussista la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa.

Sintesi:
Il giudizio in materia di accesso è, con riferimento ai poteri istruttori e decisori del Giudice, sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione; e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego, essendo giudizio sul rapporto con ciò postulando che tale ordine debba procedere dalla valutazione, in concreto, dell'esistenza del diritto alla luce del parametro normativo indipendentemente sia dalla maggiore o minore esaustività delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego od il contegno omissivo serbato che dalla prospettazione data al gravame dal ricorrente.

Sintesi:
In forza delle modifiche apportate dalla legge 15/2005 alla legge 241/1990 il titolo legittimante all'esercizio del diritto strumentale di accesso non può più consistere in posizioni di interesse non attuali (o almeno non rilevabili con immediatezza) e che possono

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

concretizzarsi e specificarsi proprio a seguito ed in forza degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso l'iter procedimentale previsto dal Legislatore.

Sintesi:
Il giudice adito ex art. 25 legge 241/1990 può valutare la fondatezza del ricorso solo quando i controinteressati sono stati posti in grado di difendersi ed abbiano potuto esporre le ragioni che possano far ritenere prevalente le loro esigenze rispetto le pretese del ricorrente.

Estratto: «Considerato in diritto: - che l'Ad.Pl. del Cons.St. n.4 del 1999 ha statuito che, ai fini dell'accesso, non rileva la disciplina sostanziale (pubblicistica o privatistica) dei documenti cui si intende accedere e neppure se, nel caso di controversia, sussista la giurisdizione ordinaria o quella amministrativa; e che, pertanto, in applicazione di tale principio, non rileva, nel caso di specie, se il giudizio introdotto col ricorso nr. 172/2010 rientri nella giurisdizione di questo Tribunale amministrativo regionale ovvero di altro Giudice (e cioè il T.s.a.p.); - che il giudizio in materia di accesso, indipendentemente dalla qualificazione della posizione soggettiva fatta valere:- si atteggia come giudizio a struttura impugnatoria; il che consente di assicurare quell'esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (cfr., in tal senso, Ad.Pl. n.7 del 2006);- è, con riferimento ai poteri istruttori e decisori del Giudice, sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella specifica situazione; e ciò indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego (cfr., in tal senso, Cons.St., V^, n.2966 del 2004; VI^, n.2542 del 2002), essendo il giudizio introdotto un giudizio sul rapporto come del resto reso palese dal comma 6 dell'art.25 il quale, all'esito del ricorso, prevede che il Giudice "sussistendone i presupposti" ordina l'esibizione dei documenti richiesti, con ciò postulando che tale ordine debba procedere dalla valutazione, in concreto, dell'esistenza del diritto alla luce del parametro normativo indipendentemente sia dalla maggiore o minore esaustività delle ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il diniego od il contegno omissivo serbato che dalla prospettazione data al gravame dal ricorrente;Considerato che, in applicazione dei suddetti principi, questo Giudice rimane tenuto:a) in primo luogo, ad appurare - in rito – se l'invocata ostensione lede l'interesse alla riservatezza di terzi che hanno diritto a vedersi notificatari del gravame per far valere nella sede processuale le ragioni ad essi pertinenti;b) in secondo luogo, ad accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali che, nel caso soggetto al suo scrutinio, legittimano l'accesso; e ciò a tal riguardo tenendo conto delle innovazioni apportate alla legge n.241 del 1990 dalla legge n.15 del 2005; novella quest'ultima:1. che non ritiene più sufficiente (come nel vecchio Ordinamento) la titolarità di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art.1 d.P.R. n.352 del 1992), da "specificare ed, ove occorra, comprovare" (art.3 cit.d.P.R.) da parte dell'interessato all'accesso, prescrivendo, quale ulteriore qualificazione dell'interesse in argomento, la sua attualità (oltre che la sua corrispondenza ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso);2. in forza della quale non appare più consentito che il titolo legittimante all'esercizio del diritto strumentale di accesso consista anche in posizioni di interesse non attuali (o almeno non rilevabili con immediatezza) e che possono concretizzarsi e specificarsi proprio a seguito ed in forza degli elementi di conoscenza acquisibili attraverso l'iter procedimentale previsto dal

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

LegislatoreConsiderato, quanto al punto sub a) del precedente periodo, l'insegnamento offerto dalle Adunanze plenarie n.4/1999 e 6/2006 che hanno affermato e ribadito la natura impugnatoria del giudizio nonché l'esigenza che il gravame sia notificato ai controinteressati da individuarsi nei soggetti cui si riferiscono i documenti richiesti; e ciò in quanto il Giudice, adito ex art. 25 l. 7 agosto 1990 n. 241, può valutare la fondatezza del ricorso solo quando i controinteressati sono stati posti in grado di difendersi ed abbiano potuto esporre le ragioni che possano far ritenere prevalente le loro esigenze rispetto le pretese del ricorrente (cfr., in tal senso, Cons.St. IV^, n.553 del 2003 e n. 3549 del 2002); Rilevato che, nel caso di specie, l'accesso ha ad oggetto (non provvedimenti amministrativi pubblici in ogni caso non sottraibili all'accesso, ma) le istanze prodotte dalle citate due ditte concorrenti; e, pertanto, esso andava a tali ditte ritualmente notificato (adempimento non curato da parte ricorrente); Considerato, pertanto, che nel caso di specie si verte non in materia di irregolarità e/o nullità della notificazione ma di totale omissione di questa con la conseguenza che la costituzione in giudizio della (sola) Gesti Nautica – che ha preliminarmente eccepito l'omessa notifica ad essa del ricorso – non consente di sanare, con effetto ex tunc, la predetta omissione della notificazione, con accessiva inammissibilità del gravame in epigrafe;»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4838 del 31/07/2009 - Relatore: Armando Pozzi - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi:
L'azione per l'esercizio del diritto d'accesso ha natura strumentale e non sostanziale e con essa non possono dedursi ipotetici profili di invalidità degli atti di cui si chiede di acquisire conoscenza con lo speciale procedimento previsto dalla legge 241/1990.

Estratto: «1 – Preliminarmente, per un duplice ordine di ragioni, va dichiarato inammissibile il secondo motivo d'appello, con cui si chiede la declaratoria di "inefficacia" del piano di governo del territorio.In primo luogo, la censura non è stata proposta in primo grado, come pur rilevato dall'appellante.In secondo luogo, l'azione per l'esercizio del diritto d'accesso ha natura strumentale e non sostanziale e con essa non possono dedursi ipotetici profili di invalidità degli atti di cui si chiede di acquisire conoscenza con lo speciale procedimento previsto dalla legge n. 241 del 1990.2 – Ciò premesso, il primo motivo è infondato.Oggetto della pretesa d'accesso sono gli atti del procedimento di adozione dello strumento urbanistico denominato 'piano di governo del territorio'.Il Tribunale amministrativo ha correttamente osservato che per tali procedimenti si applica l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990, per il quale "il diritto di accesso è escluso…… nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione".La legge generale sul procedimento amministrativo esclude espressamente, pertanto, dal suo ambito di applicazione quelle attività dell'amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica; ciò, come giustamente osservato dalla sentenza appellata, non perché quei procedimento siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perché la trasparenza degli atti volti all'emanazione del piano – che era possibile già prima della legge 241 del 1990 -

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

continua ad essere disciplinata dalle norme speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali, secondo il criterio risolutore di antinomie normative appunto della specialità.3 - Le norme speciali si rinvengono, in particolare, nell'art. 9 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, il cui primo comma dispone che "il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge". I principi posti a base delle disposizioni della legge statale sono stati ribaditi dalla legislazione regionale.Infatti, l'art. 13, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 dispone che "entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale".»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.981 del 22/04/2009 - Relatore: Rosalba Giansante - Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi:
L'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva, né alla parte che ha chiesto l'accesso, bensì allo stesso giudice amministrativo della causa principale, adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla domanda di accesso.

Sintesi:
Spetta al giudice del merito decidere circa l'utilità delle acquisizioni documentali richieste con l'accesso.

Estratto: «Ancora in rito, occorre esaminare l'istanza ex art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990, depositata in data 20 febbraio 2009. Al riguardo, il Collegio aderisce alla giurisprudenza prevalente alla luce della quale l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva, né alla parte che ha chiesto l'accesso, bensì allo stesso giudice amministrativo della causa principale, adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla domanda di accesso. Ne consegue che spetta al giudice del merito decidere, alla stregua degli ordinari criteri che presiedono alla valutazione processuale in ordine alle istanze istruttorie, circa le utilità delle chieste acquisizioni documentali. Nella fattispecie del presente giudizio il Collegio ritiene che gli atti richiesti al Comune con l'istanza di accesso non possano essere utili per confortare assunti difensivi degli interessati in detto giudizio (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 317/2008 e Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4255/2006).»

n°3 **ACQUIESCENZA**

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1772 del 07/11/2012 - Relatore: Stefano Tenca - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi:
In materia di acquiescenza, con riguardo agli oneri concessori non ricorre il requisito dell'univoca manifestazione di volontà dell'interessato di rinunciare all'esperimento della tutela giurisdizionale non solo qualora il soggetto abbia accettato di pagare il contributo con riserva di ripetere quanto indebitamente versato, ma anche nel caso in cui, al momento del ritiro della concessione edilizia, il richiedente non abbia avanzato riserva alcuna, in quanto tale comportamento risponde soltanto all'esigenza di dare avvio senza indugi all'opera edilizia.

Sintesi:
L'acquiescenza presuppone una condotta consapevole, da parte dell'avente titolo all'impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di contestazione, ed inoltre occorre che sia posta in essere anteriormente all'iniziativa giurisdizionale, così da assumere il significato indiscutibile di rinuncia preventiva alla stessa.

Estratto: «1. Il Comune eccepisce l'inammissibilità del gravame per acquiescenza, poiché parte ricorrente (cfr. suo doc. 12) ha realizzato direttamente alcune opere di urbanizzazione concordando lo scomputo degli oneri dovuti per alcuni interventi edilizi, tra i quali figura la Caserma dei Carabinieri. 1.1 L'eccezione è infondata, poiché l'acquiescenza presuppone una condotta consapevole, da parte dell'avente titolo all'impugnazione, che sia libera e inequivocabilmente diretta ad accettare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione attraverso gli atti oggetto di contestazione, ed inoltre occorre che sia posta in essere anteriormente all'iniziativa giurisdizionale, così da assumere il significato indiscutibile di rinuncia preventiva alla stessa (Consiglio Stato, sez. IV – 27/6/2008 n. 3255; 2/10/2006 n. 5743; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 3/8/2009 n. 4638, appellata).1.2 Nel caso in esame difetta il requisito della condotta univoca, ed anzi dall'esame della documentazione versata in atti (doc. 3 e 3-bis di parte ricorrente) traspare una volontà di segno contrario poiché Rudiana Immobiliare ha accettato di pagare il contributo con riserva di ripetere quanto indebitamente versato; in secondo luogo la presente causa è stata instaurata ben prima che fosse avanzata la richiesta di scomputo invocata dall'amministrazione. Peraltro è stato persino evidenziato che, con riguardo agli oneri concessori, non ricorre il requisito dell'univoca manifestazione di volontà dell'interessato di rinunciare all'esperimento della tutela giurisdizionale anche nel caso in cui, al momento del ritiro della concessione edilizia, il richiedente non abbia avanzato riserva alcuna circa la debenza di detti oneri, in quanto tale comportamento risponde all'esigenza di dare avvio senza indugi all'opera edilizia (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III – 11/3/2004 n. 671).»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.5964 del 28/06/2012 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Lucia Tosti

Sintesi:

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

Non può ipotizzarsi alcuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione.

Estratto: «CONSIDERATO, sempre in via preliminare, che nessuna rilevanza può assumere l'ulteriore circostanza evidenziata dalla difesa di Roma Capitale, secondo la quale la società ricorrente nel richiedere l'autorizzazione per la posa dei cavi avrebbe espressamente accettato l'applicazione delle disposizioni del Regolamento Cavi. Infatti la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 5583) ha chiarito che non può ipotizzarsi alcuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione;»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.461 del 11/06/2012 - Relatore: Pietro De Berardinis - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi:
Per potersi parlare di acquiescenza occorre che il ricorrente abbia compiuto atti univoci, chiari e concordanti, diretti ad evidenziare in modo chiaro ed inconfutabile la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento gravato e che, dunque, tali atti siano totalmente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Sintesi:
Non può parlarsi di acquiescenza in relazione al comportamento successivo alla proposizione del ricorso, giacché in detta ipotesi occorrerebbe una rinuncia esplicita.

Estratto: «3. In via preliminare, occorre verificare se la presentazione, da parte del ricorrente, di un'istanza di condono ai sensi della l. n. 326/2003, avente ad oggetto (tra l'altro) le opere oggetto dell'istanza di sanatoria per cui è causa, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in epigrafe, attinente al rigetto della predetta sanatoria. 3.1. Si è, infatti, affermato in giurisprudenza che la presentazione, in epoca successiva alla data di emissione del diniego di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/1985, della domanda di condono edilizio comporterebbe l'improcedibilità del ricorso avverso il suddetto diniego (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 3 settembre 2010, n. 17282). Ciò perché l'attivazione del procedimento di condono edilizio determinerebbe, da un lato, il superamento della determinazione negativa sull'istanza di sanatoria e, dall'altro, l'acquiescenza dell'interessato a quest'ultima. L'avere scelto la via del condono edilizio, infatti, significa il riconoscimento implicito della difformità sostanziale dell'opera eseguita rispetto allo strumento urbanistico, laddove lo strumento della sanatoria ex art. 13 cit. può essere utilizzato solo per le violazioni formali. Inoltre, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di condono edilizio comporta la formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che varrebbe comunque a superare il diniego di sanatoria: infatti, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, non sarebbe configurabile una reviviscenza dell'interesse sulla domanda di sanatoria, per essersi la materia del contendere incentrata sulla condonabilità, che implica la non conformità urbanistica del manufatto; viceversa, nel caso di positiva delibazione dell'istanza di condono, non vi sarebbe più un interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato l'abuso.3.2. Il Collegio aderisce

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

senza riserve all'assunto da cui prende le mosse la giurisprudenza riferita e cioè che i presupposti dei due procedimenti, quello dell'accertamento di conformità ex art. 13 della l. n. 47/1985 e quello del condono edilizio, siano non solo diversi, ma anche antitetici, nel senso che l'uno (condono) concerne il "perdono" ex lege per la realizzazione in carenza di titolo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche e, pertanto, ha ad oggetto una violazione sostanziale, mentre l'altro (accertamento di conformità o sanatoria) concerne l'accertamento ex post della conformità agli strumenti urbanistici dell'intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo e, dunque, ha ad oggetto una violazione meramente formale. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, almeno nel caso in esame, dall'assunto ora citato non si possano desumere né il corollario della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso sul diniego di sanatoria, né il corollario dell'intervenuta acquiescenza dell'odierno ricorrente al diniego in parola. Vero è, infatti, che la data di presentazione dell'istanza di condono edilizio (3 maggio 2004) è posteriore a quella di adozione del diniego in questa sede gravato (determinazione n. 572 del 16 settembre 2003, comunicata dalla P.A. con nota prot. n. 4790 UT del 30 settembre 2003). Tuttavia, dal tenore delle censure contenute nel ricorso e delle stesse censure dedotte con l'autonomo ricorso presentato dal sig. Storaro avverso il recente provvedimento di diniego sull'istanza di condono edilizio (copia del quale è stata versata in atti), si desume come il predetto sig. Storaro non abbia inteso per nulla, con la presentazione della domanda di condono, ammettere implicitamente la non conformità urbanistica dell'intervento di cui si discute, cioè la natura di violazione sostanziale propria di questo: al contrario, tanto nel ricorso in epigrafe, quanto nel ricorso avverso il diniego di condono, il sig. Storaro ha continuato ad affermare che l'intervento sanzionato va qualificato come di mera manutenzione straordinaria della tettoia già autorizzata nel 1992 e nel 1994, essendo consistito soltanto nella sostituzione dei materiali originari della copertura, ormai deteriorati per il decorso del tempo.3.3. In altre parole, la posizione del ricorrente sull'intervento de quo non è mai mutata, avendo egli sempre sostenuto di aver agito in conformità alle prescrizioni dettate con le autorizzazioni n. 54 del 1992 e n. 56 del 1994. Deve, perciò, concludersi che la presentazione dell'istanza di condono, lungi dall'integrare acquiescenza al diniego di sanatoria in questa sede gravato, abbia rappresentato, per il sig. Storaro, uno strumento aggiuntivo per ottenere che i lavori eseguiti, una volta sanati, potessero essere conservati: lo stesso risultato, cioè, avuto di mira mediante la presentazione della richiesta ex art. 13 della l. n. 47/1985 e mediante la proposizione del ricorso in epigrafe avverso il rigetto di tale richiesta. Del resto, per potersi parlare di acquiescenza al diniego di sanatoria, occorrerebbe che il ricorrente avesse compiuto atti univoci, chiari e concordanti, diretti ad evidenziare in modo chiaro ed inconfutabile la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento gravato e che, dunque, tali atti fossero totalmente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (così la migliore dottrina e la giurisprudenza costante: cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 20 febbraio 2012, n. 872; id., 30 marzo 1998, n. 398; Sez. III, 14 dicembre 2011, n. 6574). Nel caso di specie, siffatta univocità deve essere esclusa, sia per quanto appena detto circa il tenore delle doglianze del ricorrente, sia, ancora, per il comportamento processuale di quest'ultimo: infatti, dopo avere presentato in data 15 giugno 2007 istanza di rinvio dell'udienza di trattazione (fissata per il 29 giugno 2007), attesa la pendenza del procedimento di condono edilizio e perché la positiva conclusione di tale procedimento avrebbe fatto venire meno l'interesse alla decisione del ricorso, il 3 febbraio 2010 e poi l'11 marzo 2011 il ricorrente ha presentato istanza di fissazione dell'udienza, dichiarando la persistenza dell'interesse alla suddetta decisione. Ciò evidenzia un ulteriore profilo che porta

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

ad escludere che nella vicenda in esame possa configurarsi l'acquiescenza al provvedimento impugnato. Invero, la giurisprudenza e la dottrina hanno rilevato come non possa parlarsi di acquiescenza in relazione al comportamento successivo alla proposizione del ricorso, giacché in detta ipotesi occorrerebbe una rinuncia esplicita (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 19 febbraio 1998, n. 50): nel caso del sig. Storaro, invece, da un lato la presentazione dell'istanza di condono è successiva alla proposizione del ricorso (e questo già ex se esclude l'acquiescenza); dall'altro, il suo comportamento, in specie il deposito delle riferite istanze di fissazione dell'udienza, è di tenore opposto alla rinuncia al ricorso.3.4. Da ultimo, deve escludersi che i successivi sviluppi della vicenda, in particolare l'instaurazione del procedimento di condono edilizio e la sua definizione in senso negativo, possano aver provocato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso: anzi, proprio il rigetto dell'istanza di condono non lascia al sig. Storaro altra possibilità di conseguire il bene della vita avuto di mira (la conservazione del manufatto sanato) se non tramite la coltivazione del ricorso in epigrafe (oltre – è ovvio – all'impugnativa del diniego di condono). C'è, peraltro, da rilevare che anche nell'ipotesi di esito positivo del procedimento di condono non si sarebbe determinata una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, attesa, nel caso di accoglimento di quest'ultimo, la possibilità di ripetere le somme versate a titolo di oblazione (salva l'eventuale prescrizione).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.1545 del 01/06/2012 - Relatore: Angelo De Zotti - Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi:
Va esclusa l'acquiescienza laddove il ricorrente abbia versato gli oneri edilizi con riserva di ripetizione, al solo fine di potere eseguire l'intervento.

Estratto: «Preliminarmente vanno delibate le eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso.Tali eccezioni sono infondate.La questione della pretesa tardività del ricorso (di un sol giorno) può essere agevolmente superata evidenziando che la controversia concerne, nella sostanza la determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri edilizi, e dunque ricade nell'ipotesi di cui all'art.133 lett f) del CPA.La formale impugnativa (che il ricorrente definisce solo tuzioristica) del provvedimento del 18.07.2011 pertanto pur se in ipotesi tardiva, non rileva, anche perché contro tale provvedimento sono stati dedotti unicamente vizi inerenti alla qualificazione della tipologia edilizia ed alla conseguente non corretta quantificazione degli oneri edilizi rispetto all'intervento in questione.Ne è prova il fatto che dal petitum (delineato nelle conclusioni) e dal contesto argomentativo del ricorso introduttivo si ricava che la pretesa dedotta in giudizio è data, principalmente se non esclusivamente, dalla domanda di una pronuncia di accertamento e declaratoria della "non debenza degli oneri urbanizzativi e del costo di costruzione con riferimento alla pratica edilizia per cui è causa e per la conseguente condanna de1 Comune di Muggiò a rimborsare alla ricorrente tutti gli importi indebitamente corrisposti o che dovessero essere corrisposti a titolo di oneri contributivi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo".L'azione è, pertanto, tempestiva, essendo intervenuta entro il termine prescrizionale di legge.Per analoghe ragioni va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse all'annullamento della DIA n. 129 de1 18.07.2011 e ciò per avere la ricorrente stessa ritirato tale DIA per sostituirla con

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

altra (n. 173/2011) cui sono stati allegati i conteggi riferiti agli oneri asseritamente dovuti, e infine per aver pagato gli oneri che con il presente ricorso contesta.Posto infatti che l'oggetto principale del ricorso è (se non solo anche) l'azione di accertamento della non debenza degli oneri relativi all'intervento nel loro complesso, e di restituzione di quelli "indebitamente corrisposti" è evidente che la domanda di annullamento che ad essa si accompagna e i relativi vizi , ancorché con le precisazioni che seguono, non rileva, potendo l'azione di accertamento essere proposta nei confronti, o a prescindere da qualsiasi provvedimento che preveda anch'esso la quantificazione degli oneri per cui è causa.Quanto all'acquiescenza, questa va esclusa avendo la ricorrente versato gli oneri con riserva di ripetizione al solo fine di potere eseguire l'intervento.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1488 del 16/03/2012 - Relatore: Raffaele Greco - Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi:
La spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado di accoglimento di un petitum di annullamento, immediatamente esecutiva, non determina acquiescenza e non si configura come comportamento idoneo ad escludere la persistenza dell'interesse dell'appellante soccombente in primo grado alla reviviscenza degli atti stessi, salvo che le statuizioni della sentenza di primo grado siano a tal punto condivise e fatte proprie dalla P.A. da configurare la conseguente attività da essa posta in essere non come mera esecuzione della sentenza medesima, ma come autonoma manifestazione del potere di autotutela.

Estratto: «3. Tutto ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del primo appello, per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall'appellata Hotel Capitol S.a.s. con la propria memoria conclusionale; si assume, in sostanza, che la condotta della Associazione Comunità Islamica, la quale si è adeguata al decisum del primo giudice modificando il progetto dell'intervento e attivando una nuova sequenza procedimentale presso l'Amministrazione comunale, integrerebbe acquiescenza alla decisione di annullamento della prima D.I.A.L'eccezione è infondata.Al riguardo, è sufficiente richiamare la pacifica giurisprudenza per cui la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado di accoglimento di un petitum di annullamento, immediatamente esecutiva, non determina acquiescenza e non si configura come comportamento idoneo ad escludere la persistenza dell'interesse dell'appellante soccombente in primo grado alla reviviscenza degli atti stessi, che potranno dirsi definitivamente superati dai nuovi atti adottati dall'Amministrazione solo allorché le statuizioni della sentenza di primo grado siano a tal punto condivise e fatte proprie dall'Amministrazione stessa da configurare la conseguente attività da essa posta in essere non come mera esecuzione della sentenza medesima, ma come autonoma manifestazione del potere di autotutela all'Amministrazione pur sempre spettante in ordine ai suoi precedenti atti (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2011, nr. 6259; Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, nr. 4100; Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2011, nr. 1757).Nel caso di specie, non può affermarsi che l'Associazione appellante abbia implicitamente rinunciato al proprio appello per il solo fatto di non essersi limitata ad attendere l'esito dell'impugnazione proposta avverso la prima sentenza di annullamento, attivandosi invece medio tempore per rendere comunque utile e legittima l'attività edificatoria già intrapresa; tanto più che, dopo la reiezione dell'istanza di sospensione

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

dell'esecuzione della sentenza sfavorevole, una eventuale inerzia totale avrebbe comportato il rischio di una demolizione integrale di quanto già realizzato.»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.53 del 09/02/2012 - Relatore: Michele Eliantonio - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi:
L'acquiescenza in sede procedimentale ad atti amministrativi con effetti ostativi al diritto dell'azione giurisdizionale si configura soltanto in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco, posto liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile col volere di contestare il provvedimento e che dimostri la sua chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti.

Sintesi:
Non può darsi valenza di acquiescenza a manifestazioni di volontà che, a fronte di provvedimenti lesivi, tendano a contenerne le conseguenze negative attraverso atti o comportamenti, che non aggravino la posizione dell'interessato, il quale ben può manifestare atteggiamenti collaborativi funzionali alla tutela della stessa.

Sintesi:
Nell'osservazione con cui l'interessato si sia limitato semplicemente ad evidenziare che la disposta occupazione poi impugnata creava dei "relitti" non utilizzabili a fini agricoli, con conseguente opportunità di includere nell'esproprio anche tali aree, non può certo ravvisarsi una sua chiara e irrefutabile volontà di accettare gli effetti della disposta occupazione e una conseguente acquiescenza alla stessa.

Estratto: «2. - In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di esaminare l'eccezione di rito dedotta dall'Amministrazione resistente con la quale questa ha evidenziato che il 17 agosto 2011, in sede di occupazione delle aree e di redazione del verbale di consistenza, il ricorrente aveva manifestato acquiescenza alla disposta occupazione, in quanto aveva chiesto che venissero espropriati anche i relitti e le aree di pertinenza della strada.Tale eccezione non è fondata.Va, invero al riguardo rilevato che, come è noto, l'acquiescenza in sede procedimentale ad atti amministrativi con effetti ostativi al diritto dell'azione giurisdizionale si configura soltanto in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco, posto liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile col volere di contestare il provvedimento e che dimostri la sua chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti.E la giurisprudenza ha al riguardo chiarito che non può darsi valenza di acquiescenza a manifestazioni di volontà che, a fronte di provvedimenti lesivi, tendano a contenerne le conseguenze negative attraverso atti o comportamenti, che non aggravino la posizione dell'interessato, il quale ben può manifestare atteggiamenti collaborativi funzionali alla tutela della stessa (così, T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 21 aprile 2011, n. 421), e siano legati a momenti necessari od opportuni dell'immediato e contingente in una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. I, 21 aprile 2011, n. 730).Ciò posto, poiché l'acquiescenza postula atti o comportamenti univoci che dimostrino la chiara e irrefutabile volontà del destinatario dell'atto di accettarne gli effetti, sembra al Collegio che

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

le predette dichiarazioni effettuate dall'interessato in sede di redazione del verbale di consistenza non sono di certo incompatibili con la volontà di contestare il provvedimento, né dimostrano la sua chiara e irrefutabile volontà di accettarne gli effetti.In tale sede, infatti, l'interessato si era limitato semplicemente ad evidenziare che gli atti impugnati avevano creato dei "relitti" non utilizzabili a fini agricoli, per cui aveva evidenziato che sarebbe stato opportuno includere nell'esproprio anche tali aree. In altri termini, con la predetta osservazione l'interessato non aveva di certo dimostrato la sua chiara e irrefutabile volontà di accettare gli effetti della disposta occupazione, ma aveva al contrario evidenziato un ulteriore motivo di illegittimità della stessa, individuato nel fatto che, così come attuata e prevista, la procedura ablativa veniva a creare dei relitti non utilizzabili a fini agricoli.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.224 del 30/01/2012 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi:
Non è ricavabile alcuna acquiescenza dal comportamento del destinatario di un ordine di sgombero che abbia prestato una cauzione all'unico scopo di ottenere un differimento dei tempi di esecuzione dello sgombero e di condizionarlo all'esito della procedura comparativa avente ad oggetto il compendio precedentemente occupato.

Estratto: «Il Comune ha altresì ribattuto che la ricorrente ha prestato acquiescenza al diniego, avendo la stessa presentato fideiussione.Il rilievo non è condivisibile.La ricorrente ha prestato cauzione all'unico scopo di ottenere un differimento dei tempi di esecuzione dello sgombero e di condizionarlo all'esito della avviata procedura comparativa, come riconosce l'amministrazione nell'atto di accettazione della garanzia prestata (documenti n. 13 e 14 depositati in giudizio dall'amministrazione).Orbene, non può ravvisarsi acquiescenza in tale condotta, giacché la ricorrente ha accettato la sospensione degli effetti dello sgombero e la loro riviviscenza solo in caso di mancata aggiudicazione, esprimendo un consenso condizionato a subire lo sgombero che è incompatibile con la natura dell'acquiescenza (Cons. Stato, IV, 20.12.2000, n. 6848).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.397 del 27/01/2012 - Relatore: Roberto Giovagnoli - Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi:
L'impugnazione parziale di una sentenza comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate, atteso anche il principio di consumazione dell'impugnazione sancito dagli artt. 357 e 358 c.p.c. che consentono la proposizione di un ulteriore appello solo nel particolare caso in cui debba procedersi alla tempestiva rinnovazione di un atto integralmente nullo e sempre che non sia intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, così implicitamente escludendosi, in via generale la possibilità di una rinnovazione o integrazione del gravame già proposto.

Sintesi:

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

La mancata impugnazione di alcune statuizioni di una sentenza importa acquiescenza a esse, con conseguente formazione del giudicato interno parziale sul punto, potendo la formazione del giudicato escludersi solo nella ipotesi in cui le suddette statuizioni non fossero autonome, nel senso che non potrebbero conservare la loro efficacia precettiva, se dovessero venire meno, a seguito della impugnazione, le altre statuizioni della medesima sentenza.

Estratto: «4. Il secondo appello (il numero di R.G.R. 5873 del 2011) deve essere dichiarato inammissibile.Come deducono correttamente sia l'Autorità portuale di Genova, sia la Ignazio Messina & C. s.p.a., infatti, l'impugnazione parziale di una sentenza comporta, per acquiescenza, la formazione del giudicato sulle parti non impugnate, atteso anche il principio di consumazione dell'impugnazione sancito dagli artt. 358 e 387 Cod. proc. civ. che consentono la proposizione di un ulteriore appello solo nel particolare caso in cui debba procedersi alla tempestiva rinnovazione di un atto integralmente nullo e sempre che non sia intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, così implicitamente escludendosi, in via generale la possibilità di una rinnovazione o integrazione del gravame già proposto (cfr. Cons. Stato, IV, 8 luglio 2002, n. 3805). L'inammissibilità non è esclusa dalla circostanza che la sentenza appellata abbia deciso distinti ricorsi, proposti separatamente e poi riuniti per ragioni di connessione dal Tribunale amministrativo regionale. Anzi, proprio l'autonomia esistente tra i capi di sentenza oggetto di impugnazione parziale e quelli non impugnati rappresenta il presupposto dell'acquiescenza che l'ordinamento ricollega all'impugnazione parziale della sentenza. Come precisa la giurisprudenza, invero, la mancata impugnazione di alcune statuizioni di una sentenza importa acquiescenza a esse, con conseguente formazione del giudicato interno parziale sul punto, potendo la formazione del giudicato escludersi solo nella ipotesi in cui le suddette statuizioni non fossero autonome, nel senso che non potrebbero conservare la loro efficacia precettiva, se dovessero venire meno, a seguito della impugnazione, le altre statuizioni della medesima sentenza. Nel caso di specie, appunto, le statuizioni non impugnate, proprio perché relative alla decisione su distinti ricorsi, debbono ritenersi autonome rispetto a quelle impugnate, il che implica, come detto, la formazione del giudicato parziale, con conseguente inammissibilità della seconda impugnazione, sebbene proposta nel termine.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.413 del 27/01/2012 - Relatore: Raffaele Greco - Presidente: Anna Leoni

Sintesi:
La spontanea esecuzione della sentenza di annullamento da parte della P.A. non comporta acquiescenza, e quindi non fa venir meno l'interesse all'appello di detta sentenza, trattandosi di semplice ottemperanza a un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo, fatta eccezione per la sola ipotesi in cui emerga in modo esplicito la volontà di accettare l'assetto di interessi come definito nella sentenza medesima.

Sintesi:
L'adozione di nuovi atti in sostituzione di quelli annullati in primo grado non comporta acquiescenza, e quindi non fa venir meno l'interesse all'appello di detta sentenza, trattandosi di semplice ottemperanza a un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo,

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

fatta eccezione per la sola ipotesi in cui emerga in modo esplicito la volontà di accettare l'assetto di interessi come definito nella sentenza medesima.

Estratto: «2.2. Tutto ciò premesso, l'eccezione di improcedibilità è infondata e va conseguentemente respinta, in tal senso dovendo correggersi e precisarsi quanto anticipato – sia pure in forma dubitativa – in sede cautelare.Infatti, se è vero che i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati dal Comune hanno preso il posto di quelli annullati con la sentenza odiernamente appellata, su detti nuovi provvedimenti potrebbe invero essersi trasferito non certo l'interesse dell'Amministrazione appellante, ma l'interesse alla base dell'originaria iniziativa giurisdizionale intrapresa dagli attuali appellati, ricorrenti vincitori in primo grado; e, tuttavia, questi ultimi, ben lungi dal dichiarare la propria sopravvenuta carenza di interesse (la qual cosa comporterebbe non già una declaratoria di improcedibilità dell'appello, bensì un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata), assumono che ad essere venuto meno sarebbe l'interesse del Comune.Orbene, a fronte di un siffatto assunto non può non richiamarsi il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui la spontanea esecuzione della sentenza di annullamento da parte dell'Amministrazione non comporta acquiescenza, e quindi non fa venir meno l'interesse all'appello di detta sentenza, trattandosi di semplice ottemperanza a un ordine giudiziale provvisoriamente esecutivo, fatta eccezione per la sola ipotesi – non ricorrente nella specie – in cui emerga in modo esplicito la volontà di accettare l'assetto di interessi come definito nella sentenza medesima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, nr. 4100; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2010, nr. 6497; Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010, nr. 4453).Tale principio resta valido anche nell'ipotesi in cui vengano adottati nuovi atti in sostituzione di quelli annullati dal T.A.R. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2010, nr. 4902; id., 25 maggio 2010, nr. 3284).Inoltre, ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è evidente il possibile residuare di pretese di tipo risarcitorio per effetto dell'accertata legittimità o illegittimità degli atti censurati: ciò con riguardo non solo alla possibilità di iniziative in tal senso da parte degli originari ricorrenti (che non vi hanno in alcun modo rinunciato) in caso di conferma della sentenza appellata, ma anche all'ipotesi – non manifestamente estranea all'ambito di applicazione della disposizione testé richiamata – in cui siano le aziende odierne appellanti, qualora fosse riconosciuta la fondatezza delle loro ragioni, ad agire per il ristoro del pregiudizio loro cagionato dal ritardato definitivo conseguimento dei provvedimenti autorizzatori.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.2428 del 13/10/2011 - Relatore: Raffaello Gisondi - Presidente: Domenico Giordano

Sintesi:
E' pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui non può ipotizzarsi nessuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione.

Sintesi:
In ipotesi in cui sia stato sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ad oggetto la cessione di terreno a favore del Comune, si può ritenere che tale atto non comporti acquiescenza

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

implicita e preventiva alle procedure espropriative a cui il Comune abbia dato inizio più di dieci anni dopo.

Estratto: «In primo luogo la difesa del Comune sottolinea più volte che gli odierni ricorrenti nel 1996 avrebbero sottoscritto con l'Ente una convenzione edilizia con la quale si impegnavano a cedere le aree di cui oggi contestano l'espropriazione.Da tale osservazione la difesa del Comune non fa derivare conseguenze specifiche. Tuttavia il Collegio ritiene comunque di dover prendere in esame i possibili riflessi processuali della sottoscrizione del predetto atto d'obbligo.Il Tribunale è dell'avviso che tale atto non comporti acquiescenza implicita e preventiva alle procedure espropriative a cui il Comune di Barzago ha dato inizio più di dieci anni dopo.Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui non può ipotizzarsi nessuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo, quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione (Cons. di Stato, V, n. 6678 del 2006; V, n. 901 del 2008).Né si può ritenere che l'assunzione del predetto obbligo di cessione determini il venir meno dell'interesse a ricorrere avverso l'espropriazione del terreno che ne costituiva oggetto.Infatti, il predetto atto fu sottoscritto nel 1996 ed il Comune di Barzago non ha mai fatto richiesta del trasferimento dell'area nei dieci anni successivi. Vi è, quindi, la possibilità che l'obbligazione assunta dai ricorrenti si sia estinta per prescrizione. La questione non deve essere esaminata dal Collegio non essendo nel presente ricorso in discussione l'adempimento della predetta obbligazione. Tuttavia, basta la semplice possibilità che si sia verificato un tale evento per rendere attuale l'interesse dei proprietari a ricorrere avverso gli atti espropriativi, posto che, solo conservando in tutto o in parte la proprietà dei loro terreni, essi potranno validamente opporsi alla pretesa di adempimento dell'obbligo di cessione che il Comune dovesse in futuro avanzare.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2821 del 12/05/2011 - Relatore: Antonio Amicuzzi - Presidente: Stefano Baccarini

Sintesi:
L'acquiescenza, qualora non risulti da espressa accettazione degli effetti di un atto da parte del destinatario di esso, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso il provvedimento oggetto di impugnazione.

Sintesi:
In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato il nuovo atto, da cui deve risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo.

Sintesi:
Ai fini dell'integrazione dell'acquiescenza non può dirsi sufficiente un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni,

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

nell'immediato, dall'esistenza di un provvedimento allo stato lesivo, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di persistere nell'azione intrapresa per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso.

Sintesi:
L'acquiescenza, intesa come rinuncia preventiva a far valere una posizione di interesse legittimo, è configurabile solo se il comportamento adesivo si manifesti anteriormente alla proposizione del ricorso, risultando ipotizzabile, in caso contrario, solo la rinuncia al ricorso, che deve intervenire nei modi previsti dalla legge processuale.

Estratto: «5.- Con il terzo motivo di appello è stata riproposta la eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per intervenuta acquiescenza al provvedimento impugnato (che si sarebbe verificata a seguito di richiesta di concessione edilizia da parte del sig. Fontana n. 764 del 1983, non accompagnata da alcuna riserva, avente ad oggetto la realizzazione di un solo edificio sui medesimi mappali, in conformità al provvedimento di autotutela oggetto di impugnazione, tenendo conto dei rilievi che ne avevano determinato l'emanazione con riferimento al rispetto sia dei limiti volumetrici che dei limiti di distanza dal lago).La eccezione non è stata accolta dal Giudice di primo grado nell'erroneo assunto che la mera presentazione di una nuova istanza intesa a perseguire il bene che un provvedimento d'ufficio (peraltro impugnato) ha tolto all'interessato non rappresenta acquiescenza al provvedimento; non è stato, infatti, considerato che non si era in presenza di una istanza qualsiasi, ma di una richiesta volta proprio a superare i vizi di legittimità della concessione annullata .5.1.- Osserva in proposito il Collegio innanzi tutto che l'acquiescenza, qualora non risulti da espressa accettazione degli effetti di un atto da parte del destinatario di esso, si configura solo in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'Amministrazione attraverso il provvedimento oggetto di impugnazione. In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve quindi essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato il nuovo atto, da cui deve risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo.Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza di un provvedimento allo stato lesivo, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di persistere nell'azione intrapresa per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso (Cassazione civile, sez. un., 20 maggio 2010, n. 12339).Nel caso che occupa la nuova richiesta di concessione edilizia, presentata in data 20.10.1993, in pendenza del giudizio di primo grado, dimostra quindi solo la volontà di perseguire l'interesse sostanziale di poter edificare l'edificio in questione, senza che ciò fosse renda incompatibile con la previsione della azione a tutela nei confronti del provvedimento di annullamento della concessione edilizia a suo tempo rilasciata; non ha infatti la mera presentazione della nuova richiesta soddisfatto pienamente l'interesse fatto valere in giudizio alla realizzazione nell'area di cui trattasi di due edifici residenziali, più ampio rispetto a quello fatto valere con la nuova domanda di concessione edilizia (volta alla realizzazione di un nuovo intervento sulla stessa area, costituito da un solo edificio).La declaratoria

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte

dell'improcedibilità del ricorso correttamente non è stata quindi pronunciata dal Giudice di primo grado, perché essa presuppone una sopravvenienza, in fatto o in diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso stesso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della decisione e la concreta individuazione di tali ipotesi deve essere ancorata a criteri restrittivi, tenuto conto che non deve tradursi in una sostanziale elusione dell'obbligo del Giudice di pronunciarsi sulla domanda, che l'interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell'eventuale sentenza di accoglimento e che la persistenza dell'interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate o attivabili dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata.Aggiungasi che l'acquiescenza, intesa come rinuncia preventiva a far valere una posizione di interesse legittimo, è configurabile solo se il comportamento adesivo si manifesti anteriormente alla proposizione del ricorso, risultando ipotizzabile, in caso contrario, solo la rinuncia al ricorso, che deve intervenire nei modi previsti dalla legge processuale.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.1069 del 27/04/2011 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Mario Arosio

Sintesi:
L'intenzione di prestare acquiescenza ad un atto amministrativo deve comunque risultare in modo chiaro ed irrefutabile dal compimento di atti ovvero da comportamenti assolutamente inconciliabili con una volontà del tutto diversa.

Sintesi:
L'acquiescenza nei confronti di un provvedimento amministrativo è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non è sufficiente, dunque, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di reagire, poi, per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso.

Sintesi:
L'acquiescenza ad un provvedimento esige, per la sua configurabilità, il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la sua chiara ed irrefutabile volontà di accettarne gli effetti e che si riferiscono ad un momento successivo a quello in cui si verifica la lesione dell'interesse legittimo azionato.

Estratto: «Passando ad esaminare la seconda eccezione della difesa comunale, riguardante l'improcedibilità del ricorso per acquiescenza, in conseguenza della mancata impugnazione della nota comunale prot. n. 44913 del 6.11.2006 e della successiva presentazione a cura dell'esponente, allo stesso comune di Cologno Monzese, in data 25.11.2006, delle attestazioni di pagamento integrale di quanto richiesto con il provvedimento impugnato, il Collegio rileva quanto segue.In via di principio, l'intenzione di prestare acquiescenza ad un

© 2013 Copyright EXEO EDIZIONI – www.exeo.it - sintesi riproducibili con citazione della fonte